

Cari lettori,

rare sono nella giurisprudenza le controversie relative alla revoca di un trustee, ancora più rare quelle relative alla revoca di un guardiano. Presenta allora grande interesse la recentissima pronuncia del Tribunale di Bari che dichiara legittima la revoca del guardiano da parte di un disponente (in conflitto con l'altro), motivata con l'inerzia del guardiano dinanzi agli inadempimenti del trustee.

Questa sentenza, che sarà commentata sulla Rivista, sarà utilmente invocabile nei frequenti casi di guardiani appiattiti sul trustee: ve ne anticipo il testo.

Un saluto cordiale.

Maurizio Lupoi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Seconda CIVILE

Il Tribunale di Bari, in persona del G.U., Dott. Antonietta Genovese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1474 R.G.A.C., anno 2023, assegnata in decisione nell'udienza del 2 febbraio 2026, vertente

TRA

[REDACTED] nato a Bari il [REDACTED] residente in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (BA) via [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] rappresentato e assistito anche in via disgiunta tra loro dagli Avv.ti Cristian Ferrari del Foro di Milano e Francesco Dibattista del Foro di Bari, presso lo Studio del quale ultimo in Gravina in Puglia alla Via F. Maddalena n. 64 è elettivamente domiciliato giusta mandato allegato all'atto introduttivo

Attore

E

[REDACTED] nata a [REDACTED] (PZ) il [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mastrodonato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, alla Via Abate Gimma n. 73

convenuta

Conclusioni: come da note di udienza per l'udienza del 2.2.26, da intendersi qui interamente trascritte

Svolgimento del processo

██████████ conveniva in giudizio ██████████ per sentire accertare la sussistenza della giusta causa di revoca del dott. ██████████ dal ruolo di Guardiano del Trust denominato "M██████", costituito con atto del 1°ottobre 2020.

A sostegno della domanda, premettendo che le odierne parti in causa, coniugi, in regime di separazione, avevano costituito un Trust in favore della figlia ████████ ove la ████████ quale Disponente, avrebbe fatto confluire beni immobili, acquisiti durante il matrimonio, e il ██████████ sarebbe divenuto Trustee per amministrare detto patrimonio nell'interesse della figlia, premettendo altresì che le parti nominavano un guardiano, in persone del sopra menzionato ██████████ riteneva che la convenuta avesse posto in essere condotte conflittuali nei confronti dell'attore, provvedendo a nominare un nuovo guardiano.

Si costituiva la ██████████ contestando la domanda.

Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 2 febbraio 2026 la causa veniva riservata in decisione

Motivi della decisione

Risulta pacifica la costituzione di un Trust da parte delle odierne parti in causa.

Dall'esame degli atti emerge che la ██████████ quale Disponente, «si era determinata a stipulare il presente atto avvertendo l'obbligazione morale e giuridica di provvedere alle esigenze di vita della propria figlia ██████████ (qui di seguito indicata

come beneficiaria) affetta da disturbo dello spettro autistico, avendo per la stessa, quale progetto di vita, l'organizzazione di un programma terapeutico (analisi applicata del comportamento, meglio nota con l'acronimo inglese ABA – Applied Behaviour Analysis) teso a ridurre alcune abitudini comportamentali e quindi al fine di consentire alla Beneficiaria di costituirsi una autonomia di vita, atta altresì a favorire in qualche modo la sua inclusione sociale e le sue relazioni interpersonali e, in ogni caso, al fine di assicurare alla Beneficiaria stessa la cura e l'assistenza personale e medica di cui necessita, nonché il mantenimento di un tenore di vita adeguato per l'intera durata della sua esistenza».

È incontestato il conferimento nel Trust, da parte della [REDACTED] della proprietà di dieci unità immobiliari.

All'art. 13 dell'atto risulta precisato che il Trustee (il [REDACTED]) ha l'obbligo di garantire: «a) il soddisfacimento delle funzionalità e dei bisogni specifici rappresentati dalla indispensabile realizzazione di positive relazioni umane ed eventualmente dalla conduzione della sua esistenza in ambiente comunitario specializzato nel trattamento della sua grave disabilità; b) assistenza e supporto nell'interazione con l'ambiente esterno; c) costante vigilanza in ordine al suo stato di salute ed ogni migliore terapia e cura ai fini del mantenimento della medesima ovvero per la riduzione delle condizioni invalidanti; d) guida e sostegno ai fini della conduzione autonoma, nei limiti delle capacità residue e dei vincoli imposti dalla condizione invalidante, delle attività quotidiane di cura della propria persona; e) attività assistenziali terapeutiche per la

cura e il mantenimento dei suoi bisogni, come meglio descritte in premessa».

Nell'atto [REDACTED] era nominato Guardiano.

È incontestato il mancato pagamento, da parte del Trustee, di fatture relative ad attività della beneficiaria (logopedia, psicomotricità ed attività extra scolastiche), ammontanti ad una spesa complessiva di circa € 400/500,00 mensili.

L'omesso pagamento costituisce senz'altro inadempimento alle finalità del Trust.

Il Guardiano non ha impedito tale inadempimento del Trustee; in proposito, deve evidenziarsi che le attività relative al percorso terapeutico e psico-pedagogico della beneficiaria appaiono indispensabili ed erano iniziate precedentemente alla costituzione del Trust.

Del resto, la valutazione conclusiva del medico neuropsichiatra che seguiva la beneficiaria (allegata in atti) conferma che la stessa deve continuare con il percorso intrapreso, svolgendo le attività indispensabili per favorire la sua inclusione sociale e le sue relazioni interpersonali (per cui il Trust veniva costituito).

Il conferimento di ben dieci beni immobili nel Trust non è finalizzato solo ed esclusivamente a garantire la terapia ABA ed in un futuro un reddito alla figlia [REDACTED] nel momento in cui verranno a mancare i genitori, ma anche ad «assicurare alla Beneficiaria stessa la cura e l'assistenza personale e medica di cui necessita» e «favorire in qualche modo la sua inclusione sociale e le sue relazioni interpersonali».

Nella specie, il Trustee ha garantito solo ed esclusivamente la terapia ABA, eludendo le finalità del Trust, consistenti sia nella

prosecuzione della terapia, sia nell'«assicurare alla Beneficiaria stessa la cura e l'assistenza personale e medica di cui necessita» e «favorire in qualche modo la sua inclusione sociale e le sue relazioni interpersonali».

La convenuta ha sollecitato il Trustee all'adempimento, ma lo stesso ha rifiutato.

Inconferenti appaiono le somme versate a titolo di assegno di mantenimento nei confronti della convenuta per le tre figlie, trattandosi di somme corrisposte nella qualità non di Trustee ma di genitore; quindi, versate per soddisfare esigenze differenti rispetto alla finalità del Trust.

Quanto all'acquisto di «un posto auto in [REDACTED] Via [REDACTED]», esso risulta finanziato da un prestito personale, ma iscritto nel Trust come debito nei confronti del Trustee; tale acquisto non risulta effettuato per gli scopi del Trust.

Fatte tali premesse, non vi è dubbio che si ravvisa dagli atti la responsabilità del guardiano, che aveva l'obbligo di far rispettare le disposizioni contenute nel Trust; come emerge dall'atto, il guardiano «adempie gli obblighi ed esercita i poteri inerenti all'ufficio secondo buona fede e con la diligenza del buon padre di famiglia; è legittimato ad agire contro il Trustee in caso di suo inadempimento e a chiedere il risarcimento dei danni»; in difetto, la disponente è legittimata, ex art. 10.5, alla sua revoca per giusta causa.

Stanti i gravi predetti inadempimenti del Trustee, la convenuta, ritenendo che il trust e gli immobili conferiti fossero destinati esclusivamente a sostenere il progetto di vita della figlia [REDACTED] che il trustee avesse l'obbligo di mettere a reddito tutti i beni

conferiti, e riscontrando la violazione dei doveri fiduciari del trustee verso il beneficiario, lesa nel suo diritto di assistenza e cura stabilito dall'atto di trust, contestava al trustee l'inadempimento, invitandolo a non proseguire oltre con questo comportamento e a porre rimedio agli eventuali danni causati e causandi.

Il Trustee ha ripetutamente e costantemente violato i suoi doveri fiduciari di attuazione della Finalità del Trust, non avendo adempiuto alle sue obbligazioni fiduciarie con correttezza, diligenza e (massima) buona fede, non ottemperando alle esigenze di terapia, cura, assistenza utili per la beneficiaria.

Inoltre, dall'esame del rendiconto del Trust, emerge che il Trustee, con accordi esterni al trust (atto di separazione matrimoniale), ha convenuto che il trust si accollasse un debito di € 189.035,87 relativo ai mutui e prestiti chirografari che erano stati accesi dalla disponente per l'acquisto di alcuni degli immobili conferiti in Trust; inoltre, emerge un prestito infruttifero di € 10.000,00 per fornire la provvista necessaria al pagamento di rate di mutuo, indebitando il trust e danneggiando la beneficiaria.

L'attore ha utilizzato il Trust al di là del fine per cui era costituito e il guardiano ha omissso il dovuto controllo, violando gli obblighi di tutela della beneficiaria e di controllo del Trustee.

Il Trustee ha utilizzato il Trust in maniera non conforme al fine per cui lo stesso era costituito esorbitando dai poteri concessogli dall'atto di trust e dalla legge.

Qualora il reddito derivante dai beni in trust non dovesse essere sufficiente il Trustee ha il dovere di vendere alcuni immobili per

pagare tutte le spese utili al progetto di vita della beneficiaria. Dalla lettura dell'inventario, invece, emerge chiaramente che ben 6 immobili su 9 non sono stati ancora locati.

Dalla lettura dell'inventario emerge chiaramente che il trustee non ha posto l'interesse della beneficiaria al di sopra di ogni altro interesse e non ha agito con imparzialità in quanto con l'accordo di separazione ha gravato il trust di un peso ulteriore (il pagamento del mutuo e del finanziamento) e non ha assicurato gli immobili in trust.

Il Guardiano del M█████ Trust, di fatto, non ha mai adempiuto ai suoi obblighi fiduciari perché non ha mai esercitato un vero controllo dell'operato del Trustee, non contestandogli i suoi inadempimenti, così violando il suo obbligo fiduciario verso la beneficiaria.

In proposito, la Suprema Corte (Cass. n. 16022/08) in tema di revoca di un trustee, ha ricordato che «la revoca per aver male amministrato può concretarsi non solo per effetto di specifiche violazioni di legge ma anche quando l'assolvimento della funzione non sia improntato alla diligenza richiesta dalla natura fiduciaria dell'incarico così da riuscire lesivo degli interessi che l'istituto mira a proteggere».

Egli appare, peraltro, in conflitto di interessi con la Beneficiaria a causa dei suoi rapporti economici e di affari in essere con il Trustee

Va dunque ritenuta legittima la revoca del Guardiano dott. ██████████ e la sua sostituzione, avvenuta con raccomandata del 22 dicembre 2022.

La domanda va dunque rigettata

Le spese seguono la soccombenza

P . Q M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] così provvede:

1)Rigetta la domanda

2)Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1000,00 per la fase istruttoria, € 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa secondo legge

Beari 16 marzo 2026

Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese